Cassazione penale sez. I, 27/02/2026, (ud. 27/02/2026- dep. 02/03/2026) - n. 8135

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. MASI Paola - Relatore

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria - Consigliere

Dott. NATALINI Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Wa.Ab. nato in Pakistan il (Omissis) (CUI (Omissis))

avverso il decreto del 12/02/2026 del Giudice di Pace di Caltanissetta

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

sentite le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore Luigi Birritteri, che conclude per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 12 febbraio 2026 il giudice di pace di Caltanissetta ha convalidato il decreto di trattenimento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di P (CL) emesso dal Questore di Agrigento, in data 11/02/2026, nei confronti di Wa.Ab. (in alcuni atti indicato come (Omissis)), finalizzato all'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio emesso dalla Commissione territoriale di Palermo in data 19 gennaio 2026, a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale da lui presentata in data 15/01/2026, all'indomani del suo arrivo in Italia tramite sbarco a L.

Il giudice ha ritenuto che il trattenimento sia stato disposto legittimamente, essendo il soggetto un cittadino straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, la cui domanda di protezione internazionale è stata respinta stabilendo l'obbligo di rimpatrio, e sussistendo il pericolo di fuga per la mancata indicazione di un domicilio idoneo per il suo rintraccio e la mancanza di fonti lecite di guadagno.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso Wa.Ab. per mezzo del suo difensore avv. Riccardo Campochiaro, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 5-bis D.L. n. 13/2017, 2 e 5 D.Lgs. n. 142/2015

Il giudice di pace di Caltanissetta ha convalidato il trattenimento, in carenza della propria competenza. Il trattenimento è stato disposto a carico di un soggetto richiedente la protezione internazionale che, al momento di emissione di tale provvedimento, aveva mantenuto detto status, avendo egli impugnato il rigetto della propria domanda, con ricorso presentato al Tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 35-bis D.Lgs. n. 25/2008, presentando anche reclamo alla Corte di appello di Palermo avverso il diniego della sospensione dell'efficacia del rigetto impugnato. Al provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Agrigento, pertanto, si applica la disciplina prevista per il richiedente asilo, che attribuisce alla Corte di appello la competenza a decidere sulla sua convalida, come stabilito dalla Corte di cassazione in casi analoghi a quello del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 28 D.Lgs. n. 25/2008 e 14 D.Lgs. n. 286/1998

Il provvedimento emesso dal giudice di pace è, in ogni caso, viziato perché il giudice non ha verificato la legittimità dell'/ter di procedura accelerata, benché questo sia stato stabilito con una determina del Presidente della Commissione territoriale di Palermo inesistente, perché priva di firma.

In tema di convalida di un provvedimento di trattenimento, il controllo del giudice deve estendersi agli atti presupposti dello stesso: in questo caso, tale provvedimento deriva dalla decisione di rigetto della domanda di protezione e di obbligo di rimpatrio emessa dalla Commissione Territoriale secondo la procedura accelerata, ma tale provvedimento è illegittimo perché la procedura accelerata è stata disposta illegittimamente, con atto inesistente perché privo di una firma, anche digitale.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 10-ter D.Lgs. n. 286/1998 e 10 D.Lgs. n. 25/2008

Il provvedimento emesso dal giudice di pace è viziato anche perché il giudice non ha valutato la violazione degli obblighi informativi della Questura, che ha informato il richiedente la protezione della decisione di applicare la procedura accelerata consegnandogli atti redatti solo in lingua italiana, a lui ignota, così come gli ha fornito tutte le informazioni prescritte dall'art. 10 D.Lgs. n. 25/2008 mediante atti redatti solo in lingua italiana, in violazione della norma stessa, che prescrive che tali informazioni vengano fornite nella prima lingua indicata dal richiedente o, se non possibile, in una delle quattro lingue più diffuse da lui scelta.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, con riferimento agli artt. 13, comma 4-bis e 14, comma 1 -bis D.Lgs. n. 286/1998.

Il trattenimento convalidato dal giudice di pace è stato disposto ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286/1998, e il comma 1 -bis di tale norma prevede che allo straniero munito di passaporto può essere applicata una misura meno afflittiva del trattenimento. Il giudice di pace ha disposto il trattenimento ritenendo sussistente il pericolo di fuga, in base al disposto dell'art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. n. 286/1998, secondo cui tale pericolo è ravvisabile per la mancata indicazione di un domicilio da parte del (Omissis). L'affermazione del mancato possesso di un domicilio è errata, perché al medesimo è stato imposto l'obbligo di domicilio nel centro di (Omissis) in S (AG), ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 142/2015, ed egli non vi si è mai sottratto. Il fatto che egli non si sia allontanato da detto luogo, neppure dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale e della richiesta di sospensione della esecutività di tale provvedimento, dimostra l'assenza di qualunque pericolo di fuga.

3. Il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha depositato una memoria con cui insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso, sostenendo il permanere di un interesse del suo assistito alla decisione, anche se il trattenimento fosse cessato, potendo avanzare richieste risarcitone per l'illecita detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato, avendo la giurisprudenza di legittimità stabilito la competenza del giudice di pace per la convalida dei trattenimenti disposti a seguito del rigetto della domanda di protezione internazionale con decisione immediatamente esecutiva.

Non vi è dubbio che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in presenza di una domanda di protezione internazionale, ancorché reiterata, la competenza per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetta esclusivamente alla corte di appello competente ex art. 5-bis, comma 1, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e non al giudice di pace" (Sez. 1, n. 25543 del 10/07/2025, Rv. 288152), ma tale competenza sussiste solo in relazione allo status del trattenuto di "rifugiato" ovvero di "richiedente asilo".

In caso di rigetto della domanda protezione internazionale per manifesta infondatezza, con decisione immediatamente esecutiva, "salvi i casi di sospensione concessa su istanza di parte per gravi e circostanziate ragioni, il questore può legittimamente disporre, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il trattenimento dello straniero, con decreto per la cui convalida è competente il giudice di pace" (Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, Rv. 288917; Sez. 1, n. 36044 del 12/11/2025, Rv. 288949). L'immediata esecutività del rigetto della domanda di protezione internazionale per uno dei casi di cui all'art. 32, comma 1, e 28-ter D.Lgs. n. 25/2008, infatti, impedisce il mantenimento dello status sopra indicato, che determina la competenza della corte di appello per i provvedimenti di convalida. L'art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 25/2008, infatti, stabilisce chiaramente che il rigetto della domanda per manifesta infondatezza, in una delle ipotesi previste dall'art. 28-ter, comporta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, alla scadenza del termine per l'impugnazione (non avendo peraltro il ricorso efficacia sospensiva, ai sensi dell'art. 35, comma 3 lett. c), D.Lgs. n. 25/2008), in quanto la decisione "reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso", attestazione che "tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo art. 13, commi 4 e 5".

Nel presente caso, la domanda di protezione internazionale è stata respinta per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28-ter, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 28/2005, con decisione immediatamente esecutiva, che contiene l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio, con divieto di fare reingresso nel Paese per tre anni: il ricorso, benché proposto tempestivamente, non ha effetto sospensivo, e l'ordine di rimpatrio può essere immediatamente eseguito.

Il ricorrente, pertanto, non ha più lo status di richiedente asilo, ed il questore ha dato seguito all'ordine di rimpatrio, rilevando la sussistenza di ostacoli alla sua esecuzione immediata e disponendo perciò il trattenimento ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286/1998, come riportato esplicitamente nella richiesta di convalida, richiesta in ordine alla quale si applica l'ordinaria competenza del giudice di pace.

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.

Il giudice di pace, nel procedere alla convalida del decreto questorile di trattenimento, "è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU, a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, pur quando lo stesso non sia stato impugnato dall'interessato, verificando l'osservanza del divieto previsto dall'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che assicura il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, ed ha valenza di norma protettiva di carattere generale" (Sez. 1, n. 40516 del 16/12/2025, Rv. 289078).

Tale dovere di verifica, però, non può spingersi a sindacare la legittimità di atti che non costituiscono il diretto presupposto del decreto di trattenimento emesso dal questore, sottoposto alla convalida, trasformandosi tale dovere, altrimenti, in una non consentita ingerenza nelle competenze di altri organi amministrativi o giudiziari, a loro volta tenuti alla verifica della legittimità degli atti che sono stati sottoposti al loro esame. Nel presente caso il ricorrente sostiene la illegittimità, a suo parere manifesta, non dell'ordine di rimpatrio emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che costituisce il provvedimento legittimante l'emissione del decreto questorile di trattenimento, né della decisione di rigetto della domanda di protezione, emessa dal medesimo organo, ma la illegittimità della determina di applicazione della procedura accelerata prevista dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 25/2008, illegittimità che è stata verificata dalla stessa Commissione territoriale, in sede di esame della domanda del ricorrente, e dalla Corte di appello di Palermo, quale giudice competente per il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35-tere 35-bis D.Lgs. n. 25/2008, nonché, presumibilmente, dal Tribunale di Palermo, Sezione specializzata Immigrazione, che ha respinto la richiesta di sospendere l'esecutività della decisione di rigetto emessa dalla Commissione territoriale.

La valutazione che il ricorrente richiede al giudice di pace costituirebbe, di fatto, una verifica non consentita di un provvedimento, la cui legittimità è stata già verificata, anche solo indirettamente, dagli organi che hanno emesso i provvedimenti ad esso conseguenti, ed una surrettizia, e non prevista, forma di impugnazione della decisione assunta da questi ultimi.

L'affermazione di non doverosità del controllo di legittimità da parte del giudice di pace deve estendersi agli atti indicati dal ricorrente nel terzo motivo di ricorso, dei quali lamenta l'avvenuta consegna solo in lingua italiana. Trattasi, anche in questo caso, di atti prodromici all'esame della sua domanda di protezione internazionale, la cui legittimità è stata pertanto valutata dagli organi competenti per l'esame della stessa, e in ordine ai quali non risulta neppure, dal ricorso, che la relativa doglianza sia stata tempestivamente sollevata davanti ad essi. Inoltre il fatto che il ricorrente abbia presentato tempestivamente la domanda di protezione dimostra in modo sufficiente che egli ha ricevuto le informazioni dovute ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n25/2008, con modalità che gliene hanno consentito una adeguata conoscenza, con conseguente rispetto dei suoi diritti difensivi.

4. È infondato, infine, il quarto motivo di ricorso.

L'affermazione del ricorrente, di possedere un domicilio certo, stante il suo obbligo di dimorare presso il centro di (Omissis) in S (AG), è infondata.

Tale luogo non rappresenta il suo domicilio, cioè il centro dei suoi interessi personali, familiari o lavorativi, bensì il luogo in cui gli è stato imposto di soggiornare ai sensi dell'art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 142/2015. Tale obbligo è connesso alla pendenza della domanda di protezione internazionale, che consente il trattenimento dello straniero, in casi particolari, per il periodo di tempo necessario per esaminare la sua domanda. Nel presente caso, essendo stata applicata la procedura di esame accelerata, ovvero "di frontiera", prevista dall'art. 28-bis, comma 2-bis, D.Lgs. n. 25/2008, l'art. 6-bis, comma 1, D.Lgs. n. 142/2015 stabilisce che il richiedente la protezione può essere trattenuto solo "fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'art. 35-ter del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008", e comunque non oltre quattro settimane (art. 6-bis, comma 3, D.Lgs. cit.).

Il ricorrente ha già presentato la richiesta di sospensione della esecutività del rigetto della sua domanda di protezione, richiesta che è stata respinta in data 05 febbraio 2026. L'immediata esecutività del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale, e l'esaurimento della procedura relativa alla richiesta di sospensione di tale esecutività, determinano la cessazione dell'obbligo di dimorare nella struttura a cui egli è stato assegnato, e il venir meno anche della efficacia di tale luogo come suo domicilio, alla luce della previsione dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 142/2015, secondo cui "l'indirizzo del centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o di accoglienza di cui al presente decreto", senza la possibilità di attribuire ad esso una ultrattività, ovvero una efficacia per la notifica di atti relativi alle procedure di trattenimento previste da altre normative.

Il centro in questione, pertanto, non costituisce un effettivo e valido domicilio, ai fini del trattenimento disposto ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998. La valutazione del giudice di pace, circa l'insussistenza di un domicilio valido, indicato dal ricorrente, è pertanto corretta e conforme alle previsioni normative sopra citate.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Si ritiene necessario disporre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2026.